

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

ESAME COMPARATO PROTOCOLLO DI INTESA E
DISEGNO DI LEGGE ATTUATIVO

2) PREVIDENZA

INCREMENTO DELLE "PENSIONI BASSE"

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 2- n. 1	Sintesi: potenziamento del sistema di rivalutazione ai prezzi delle pensioni previdenziali per le fasce comprese da tre volte e fino a cinque volte il minimo dall'attuale 90% al 100% della variazione dei prezzi. Tale modifica, agendo sugli scaglioni di pensione a prescindere dalla pensione complessiva, estende i benefici anche sulle fasce delle pensioni più alte. Il numero di coloro che beneficiano totalmente della nuova indicizzazione è di circa 2.820.000 persone, mentre coloro che avendo pensioni più alte hanno un beneficio parziale ammontano a poco meno di 920.000 persone	Decreto Legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito in Legge 3 agosto 2007, n. 127

COMMENTO

Questa norma programmatica del Protocollo del 23 luglio 2007 ha trovato applicazione con il Decreto Legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito in Legge 3 agosto 2007, n. 127

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 2- n. 2	Sintesi: incremento delle maggiorazioni sociali delle pensioni sociali, assegni sociali, invalidi civili, ciechi e sordomuti secondo lo schema previsto dall'articolo 38, legge n. 448/2001 con età pari o superiore a 70 anni (60 anni per gli invalidi civili totali, sordomuti e ciechi assoluti) al fine di assicurare un reddito individuale mensile complessivo pari a 580 euro mensili dal 1° gennaio 2008	Articolo 6, 7 e 10 Decreto Legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito in Legge 3 agosto 2007, n. 127

COMMENTO

Il DDL prevede che agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo ed il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74%, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, venga concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile di € 242,84 per tredici mensilità.

Sono previsti inoltre benefici previdenziali per esposizione all'amianto, Rivalutazione indennizzi per danno biologico

Mentre, gli incrementi delle maggiorazioni sociali delle pensioni sociali, assegni sociali, invalidi civili, ciechi e sordomuti sono stati già introdotti con il Decreto Legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito in Legge 3 agosto 2007, n. 127

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 2- n. 3 e 4	<p>Sintesi:</p> <p>dal 2008, introduzione di una nuova somma aggiuntiva (permane in vigore la somma aggiuntiva di cui all'articolo 70 della legge n. 388/2000) per individui con età pari o superiore a 64 anni, concessa ai pensionati previdenziali a condizione che il soggetto non possieda redditi complessivi pari o superiori a 1,5 volte il TM (8.504,73 euro annui per l'anno 2007). Ai fini della determinazione del reddito individuale, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, eccetto quelli derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero degli assegni familiari, del reddito della casa di abitazione e i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. L'assegno aggiuntivo non costituisce reddito ai fini fiscali e ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali. Tale somma aggiuntiva è concessa assieme alla tredicesima mensilità</p>	<p>Decreto Legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito in Legge 3 agosto 2007, n. 127</p>

COMMENTO

Tale norma è stata già introdotta decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito in Legge 3 agosto 2007, n. 127.



Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

Accesso al pensionamento anticipato

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 2 – Accesso al pensionamento anticipato	Sintesi: Con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, potrà essere stabilito il differimento della decorrenza dei requisiti anagrafici previsti dal 1° gennaio 2013 qualora sulla base di specifica verifica da effettuarsi entro il 30 settembre 2012, gli effetti finanziari derivanti dalle modifiche previste dalla presente tabella ai requisiti di accesso al pensionamento di anzianità, risultassero di misura tale da assicurare quelli programmati con riferimento ai requisiti di accesso al pensionamento indicati a regime dal 2013.	Art. 1 comma 1

COMMENTO

Viene definito un nuovo sistema di età pensionabile attraverso l'abrogazione del brusco innalzamento dell'età pensionabile a 60 anni dal 1° gennaio 2008 (scalone) e la definizione di un percorso graduale.

In via generale il DDL rispetta le norme programmatiche del Protocollo.



Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

LAVORI USURANTI

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
<p>Paragrafo 2 Lavori usuranti</p>	<p>Sintesi: L'ipotesi conclusiva, che sarà definita da una Commissione appositamente costituita da Governo e parti sociali e che concluderà i suoi lavori entro il mese di settembre 2007, prevede:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i lavoratori impegnati nelle attività previste dal decreto del Ministro del Lavoro del 1999 (decreto Salvi); - lavoratori considerati notturni secondo i criteri definiti dal dlgs. 66/2003; - lavoratori addetti a linea catena individuati sulla base di questi tre criteri; <ul style="list-style-type: none"> ▪ lavoratori dell'industria addetti a produzioni di serie; ▪ lavoratori vincolati all'osservanza di un determinato ritmo produttivo collegato a lavorazioni o a misurazioni di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenza di postazioni; ▪ lavoratori che ripetono costantemente lo stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o della tecnologia. Sono esclusi gli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; - conducenti di mezzi pubblici pesanti. <p>Coloro che risultano nelle condizioni suddette al momento del pensionamento di anzianità possono conseguire su domanda, entro i limiti sopra definiti, il diritto a pensione con requisito anagrafico ridotto di tre anni rispetto a quello previsto (con il requisito minimo di 57 anni) purché abbiano svolto tale attività a regime per almeno la metà del periodo di lavoro complessivo o (nel periodo transitorio) almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa.</p>	<p>Art. 1 comma 3</p>

COMMENTO

Sono stata individuate le risorse (fondo decennale non inferiore a 2 miliardi di euro) che consentiranno di andare in pensione con tre anni di anticipo ai lavoratori usuranti che saranno



Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

definiti sulla base di quello individuati nel “decreto Salvi” del 1999, i lavoratori impegnati nei lavori con turni notturni, i lavoratori addetti a linee di catena e ai mezzi pubblici pesanti.

In via generale il DDL rispetta le norme programmatiche del Protocollo.



Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine
RAZIONALIZZAZIONE ENTI

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 2 - Razionalizzazione Enti	Sintesi: Il Governo si impegna a presentare entro il 31 dicembre 2007 un piano industriale volto a razionalizzare il sistema degli enti previdenziali e assicurativi, e a conseguire, nell'arco del decennio, risparmi finanziari per 3,5 miliardi di Euro. Tale piano individuerà le sinergie tra i vari enti (sedi, acquisti, sistemi informatici, uffici legali) al fine di produrre nel breve periodo i risparmi sopra evidenziati e sarà oggetto di confronto con le organizzazioni sindacali.	Articolo 2

COMMENTO

In via generale i principi di delega rispettano le norme programmatiche del Protocollo.



Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

CLAUSOLA DI SALVAGURADIA

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 2 Clausola di salvaguardia	Sintesi: A partire dal 2011, esclusivamente come elemento di garanzia, è previsto un aumento dello 0,09% dell'aliquota di tutte le retribuzioni soggette a contribuzione (lavoratori dipendenti, parasubordinati e autonomi). Tale incremento non verrà attivato solo nel caso in cui il processo di razionalizzazione degli enti previdenziali ed assicurativi assicuri con certezza il conseguimento di risparmi medi annui in grado di garantire l'obiettivo indicato nel capoverso precedente.	Art. 2 comma 3

COMMENTO:

In via generale i principi di delega rispettano le norme programmatiche del Protocollo di intesa.

Va tuttavia, osservato che in un piano di sviluppo della competitività del sistema paese non è opportuno che venga disposto un aumento (anche se solo potenziale) dell'aliquota contributiva pari allo 0,09% a partire dal 2011. Tale aumento è ancora più incomprensibile dal momento che esso rappresenta una clausola di salvaguardia nel caso in cui il processo di razionalizzazione degli enti previdenziali ed assicurativi non assicuri con certezza il conseguimento dei risparmi che costituiscono la copertura alle modifiche in materia pensionistica.

Questo criterio rischia di scaricare sull'aumento del costo del lavoro - e quindi sul sistema impresa con la conseguente contrazione della competitività - una eventuale inefficienza organizzativa del sistema pubblico.

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine
FINESTRE PENSIONISTICHE

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 2 - Finestre Pensionistiche	Sintesi: L'argomento delle finestre pensionistiche, attraverso il loro passaggio a 4, sarà affrontato per quei lavoratori che hanno totalizzato 40 anni di contributi pensionistici al fine di ridurre gli attuali tempi di attesa per il pensionamento, anche con riferimento agli anni di applicazione. I due interventi sulle finestre sopra descritti dovranno essere predisposti in modo tale da avere complessivamente un saldo finanziario nullo.	Articolo 1 comma 2

COMMENTO

Il DDL prevede una delega al Governo in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) razionalizzazione delle diverse decorrenze dei trattamenti pensionistici;
- b) rimodulazione, per un periodo da determinarsi, del regime delle decorrenze del trattamento pensionistico per chi matura i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato con 40 anni di anzianità contributiva, ripristinando a tal fine quattro decorrenze annuali;
- c) introduzione di un regime delle decorrenze per coloro che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia con età pari o superiore a sessanta anni per le donne e pari o superiore a 65 anni per gli uomini;
- d) previsione che dagli interventi del presente comma non derivino nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche
- e) sono introdotte finestre di uscita per chi ha 40 anni di contribuzione, per i dipendenti vicini alla vecchiaia, gli autonomi, e il comparto scuola.

In via generale i principi di delega rispettano le norme programmatiche del Protocollo.



Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine



Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
-----------------------------------	---	---

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

<p>Paragrafo 2- Coefficienti di trasformazione</p>	<p>Sintesi:</p> <p>Una specifica Commissione dovrà studiare:</p> <ul style="list-style-type: none">- le dinamiche delle grandezze macroeconomiche, demografiche e migratorie che influiscono sugli attuali coefficienti;- l'incidenza dei percorsi lavorativi discontinui, anche alla luce delle modifiche apportate dal Governo, al fine di verificare l'adeguatezza degli attuali meccanismi di tutela delle pensioni più basse e di proporre meccanismi di solidarietà e di garanzia (che potrebbero portare indicativamente il tasso di sostituzione al netto della fiscalità ad un livello non inferiore al 60%), facendo salvo l'equilibrio finanziario dell'attuale sistema pensionistico;- il rapporto intercorrente tra l'età media attesa di vita e quella dei singoli settori di attività; <p>In questo ambito, in fase di prima rideterminazione dei coefficienti di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 1, comma 11, della medesima legge, la Tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995 è sostituita, con effetto dal 1° gennaio 2010, dalla Tabella A aggiornata (vedi allegato 1).</p> <p>La cadenza temporale per l'applicazione dei coefficienti diventa di 3 anni. Sarà compiuta una verifica decennale della sostenibilità ed equità del sistema generale.</p>	<p>Articolo 3</p>
--	---	-------------------



Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

COMMENTO

In via generale i principi di delega rispettano le norme programmatiche del Protocollo di intesa.



Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

MISURE PREVIDENZIALI PER I GIOVANI

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 2- Misure previdenziali per i giovani	Sintesi: Tale ambito riguarda tutti gli interventi che miglioreranno in futuro la prestazione pensionistica modificando alcune situazioni connesse alle evoluzioni del mercato del lavoro che penalizzano soprattutto i giovani.	--

COMMENTO

Il Protocollo nella presente sezione ripete le previsioni programmatiche contenute nel paragrafo 6 cui si rinvia per il commento.



Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

Interventi previdenziali per i lavoratori immigrati extracomunitari

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 2- Interventi previdenziali per i lavoratori immigrati extracomunitari	Sintesi: Il Governo si impegna a verificare la possibilità di intervenire, nel rispetto delle compatibilità finanziarie, sul regime pensionistico-previdenziale dei lavoratori immigrati extracomunitari, in primo luogo attraverso l'ampliamento del ricorso a specifici regimi convenzionali con i paesi di provenienza, e in subordine sul piano normativo.	--

COMMENTO

Si tratta di norme programmatiche che impegnano il Governo ad approfondire le tematiche sopra descritte senza che vi sia un intervento immediato

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine
CUMULO TRA REDDITI DA LAVORO E PENSIONE

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 2- Cumulo tra redditi da lavoro e pensione	Sintesi: In relazione alle modifiche introdotte dal presente accordo ai requisiti d'accesso ai trattamenti pensionistici, il Governo si impegna altresì ad approfondire gli effetti dell'attuale regime di cumulo tra redditi da lavoro e pensione al fine sia di incentivare la permanenza in attività di lavoro sia di contrastare lavoro sommerso e irregolare da parte dei pensionati favorendone trasparenti e regolari condizioni di attività.	--

COMMENTO

Si tratta di norme programmatiche che impegnano il Governo ad approfondire le tematiche sopra descritte senza che vi sia un intervento immediato



Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

**APPLICAZIONE DI UN CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ
PER GLI ISCRITTI E I PENSIONATI DEI FONDI SPECIALI**

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 2- Applicazione di un contributo di solidarietà per gli iscritti e i pensionati dei fondi speciali	Sintesi: L'introduzione di un contributo di solidarietà a carico dei pensionati e degli attivi in relazione ai benefici conseguenti alle regole dei rispettivi fondi di provenienza ha la funzione di chiamare a concorrere i soggetti che hanno beneficiato o beneficeranno di tali trattamenti di maggior favore.. Il contributo di solidarietà, che non ha carattere permanente, sarà posto a carico dei dipendenti in attività e dei pensionati.	Articolo 4

COMMENTO

Il DDL attua le previsioni programmatiche del Protocollo.



Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

INTERVENTI DIVERSI

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 2 -- Interventi diversi	Aumento di un punto dell'aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata con altre coperture previdenziali con corrispondente aumento delle pensione.	Articolo 28

COMMENTO

Il DDL attua le previsioni programmatiche del Protocollo. Si rinvia anche al commento del paragrafo 6 – sezione “interventi in materia di previdenza per i parasubordinati”



Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 2- Interventi di solidarietà	Per concorrere solidaristicamente al finanziamento degli interventi si prevederà il blocco della perequazione per il solo 2008, per le pensioni superiori a otto volte il minimo.	Articolo 5

COMMENTO

Il DDL attua le previsioni programmatiche del Protocollo.

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

3) AMMORTIZZATORI SOCIALI

TRATTAMENTO DI DISOCCUPAZIONE

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 3 - Trattamento di disoccupazione	Sintesi: L'ipotesi prevede una progressiva armonizzazione degli attuali istituti di disoccupazione ordinaria e di mobilità, con la creazione di uno strumento unico indirizzato al sostegno del reddito e al reinserimento lavorativo delle persone disoccupate. La modulazione dei trattamenti andrà collegata all'età anagrafica dei lavoratori e alle condizioni occupazionali più difficili presenti nelle Regioni del Mezzogiorno, con particolare riguardo alla condizione femminile.	Articolo 8 comma 5

COMMENTO

Si prevede il superamento dell'attuale diversificazione degli strumenti (disoccupazione ordinaria, disoccupazione edile, disoccupazione agricola, mobilità eccetera) attraverso la creazione di un unico trattamento valido per tutte le qualifiche e per tutti i settori, modulato in relazione all'età anagrafica del lavoratore e al fatto che lo stesso risieda in territori svantaggiati.

In particolare, è prevista una delega legislativa al Governo che in via generale rispetta le norme programmatiche del Protocollo di intesa.

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine
INTEGRAZIONE AL REDDITO

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 3-Integrazione al reddito	<p>Sintesi:</p> <p>In una prospettiva di universalizzazione degli strumenti la riforma, pur prevedendo specificità di funzionamento, dovrà tendere alla progressiva estensione e unificazione della cassa integrazione ordinaria e straordinaria con forme di regolazione basate sulle finalità sostanzialmente diverse che hanno le due attuali casse. La prima tipologia è quella degli interventi a seguito di eventi congiunturali negativi e la seconda è volta ad affrontare problemi strutturali ed eventuali eccedenze di mano d'opera. Si ritiene che debba essere attivata tutta la gamma di azioni che potrebbe accrescere il coinvolgimento e la partecipazione attiva delle aziende nel processo di ricollocazione dei lavoratori, avendo come principali riferimenti il territorio, gli strumenti di concertazione tra le parti sociali e la capacità di mobilitare in modo programmato risorse da una pluralità di fonti.</p> <p>Tutta la tematica della riforma sarà oggetto di concertazione. Si ritiene che la rilevanza della riforma richieda una sede permanente di confronto e di verifica con le parti sociali per valutarne gli effetti e apportare eventuali modifiche ed integrazioni anche ai fini dell'avvio delle successive fasi del processo riformatore.</p>	Articolo 8 commi 4 e 5



Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

COMMENTO

Il provvedimento prevede l'estensione a tutti i settori merceologici della Cassa integrazione guadagni (oggi prevista quasi esclusivamente per il settore industriale), anche se con modalità di regolazione diverse in relazione alla causale di richiesta ammessa.

Potenziare i servizi per l'impiego, in connessione con l'esercizio della delega al fine di collegare e coordinare l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione ed inserimento lavorativo, in coordinamento con gli enti previdenziali preposti all'erogazione dei relativi sussidi e benefici anche attraverso la previsione di forme di comunicazione informatica da parte degli enti previdenziali al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei dati relativi ai lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito.

In via generale i principi di delega rispettano le norme programmatiche del Protocollo di intesa.



Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

INTERVENTI IMMEDIATI

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 3- Interventi immediati	<p>Sintesi:</p> <p>Si potenzieranno i Servizi per l'impiego collegando e coordinando l'erogazione delle prestazioni di disoccupazione a percorsi di formazione e di inserimento lavorativo.</p> <p>Il primo intervento di riforma degli ammortizzatori sociali è il miglioramento delle tutele economiche in caso di disoccupazione non agricola per i soggetti più deboli.</p>	Articolo 8 commi 1, 2 e 3

COMMENTO

Il DDL attua le previsioni programmatiche del Protocollo.

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

4) MERCATO DEL LAVORO

SERVIZI PER L'IMPIEGO

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 4 – Servizi per l'impiego	<p>Sintesi:</p> <p>L'operatività dei servizi pubblici per l'impiego sarà rafforzata anche con l'avvio a regime del sistema informativo, la comunicazione preventiva di assunzione e la revisione delle procedure amministrative. Le procedure di trasmissione dei dati utili alla gestione complessiva del mercato del lavoro tra tutti i soggetti della rete dei servizi pubblici saranno velocizzate e semplificate.</p> <p>La compresenza dei servizi pubblici e di agenzie private, anche <i>no profit</i>, è un'opportunità da ampliare per rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro. La certificazione dello stato di disoccupazione resta una prerogativa dei servizi pubblici.</p>	Articolo 9, comma 2

COMMENTO

La norma attuativa del Protocollo prevede una delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione della materia dei servizi per l'impiego. I criteri che i decreti dovranno rispettare sono i seguenti:

- potenziamento dei sistemi informativi e di **monitoraggio** per una velocizzazione e semplificazione dei dati utili per la gestione complessiva del mercato del lavoro;
- valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e agenzie private, tenuto conto della centralità dei servizi pubblici, al fine di rafforzare le capacità d'incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo a tal fine, la definizione dei criteri per l'accreditamento e l'autorizzazione dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l'impiego;

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

- c) programmazione e pianificazione delle misure relative alla promozione dell'invecchiamento attivo verso i lavoratori e le imprese;
- d) promozione del patto di servizio come strumento di **gestione adottato dai** servizi per l'impiego **per** interventi di politica attiva del lavoro;
- e) revisione delle procedure amministrative.

In via generale i principi di delega rispettano le norme programmatiche del Protocollo di intesa.

INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 4 – incentivi all'occupazione	<p>Sintesi:</p> <p>Per conseguire più elevati tassi di “buona” occupazione occorre riorganizzare l'intero sistema degli incentivi, in gran parte pensato in tempi lontani e rapportato ad un mercato del lavoro profondamente diverso dall'attuale.</p> <p>Il Governo s'impegna a rivedere il sistema degli incentivi e ad orientarli, tenendo conto dei risultati conseguiti e dei profili di efficienza e di equità, rispetto alle nuove priorità : l'occupazione delle donne, dei giovani, dei lavoratori ultra-cinquantenni. In questo stesso quadro si procederà anche a ridefinire la disciplina del contratto d'inserimento.</p>	Articolo 9, comma 3

COMMENTO

La norma attuativa del Protocollo prevede una delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione della materia dei servizi per l'impiego. I criteri che i decreti dovranno rispettare sono i seguenti:

- a) incrementare i livelli di occupazione stabile;
- b) migliorare, in particolare, il tasso di occupazione delle donne, dei giovani e delle persone ultracinquantenni;
- c) ridefinire, ai fini di cui alle lettere a) e b), la disciplina del contratto di inserimento;



Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

- d) prevedere aumenti contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle dodici ore settimanali al fine di promuovere, soprattutto nei settori dei servizi, la diffusione di contratti di lavoro con orario giornaliero più elevato;
- e) prevedere, nell'ambito del complessivo riordino della materia, incentivi per la stipula di contratti a tempo parziale con orario giornaliero elevato ed agevolazioni per le trasformazioni, anche temporanee e reversibili, di rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo parziale avvenute su richiesta di lavoratrici o lavoratori e giustificate da comprovati compiti di cura.
- f) prevedere specifiche misure volte all'inserimento lavorativo dei lavoratori socialmente utili.

In via generale i principi di delega rispettano le norme programmatiche del Protocollo di intesa. Va segnalato che il previsto l'aumento contributivo per i rapporti di lavoro part-time con un orario fino a 11 ore è programmato nel Protocollo di intesa nel paragrafo 4 – sezione “lavoro a tempo parziale”.

In via generale i principi di delega rispettano le norme programmatiche del Protocollo di intesa.



Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

APPRENDISTATO

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 4 – apprendistato	<p>Sintesi:</p> <p>Con riferimento all'apprendistato professionalizzante, il Protocollo prevede di :</p> <ul style="list-style-type: none">• rafforzare il ruolo della contrattazione collettiva, nel quadro di un perfezionamento della disciplina legale della materia;• definire standard nazionali dei profili professionali e dei percorsi formativi, anche al fine di agevolare la mobilità geografica degli apprendisti;• fissare, nel rispetto delle competenze regionali, standard nazionali di qualità della formazione (soggetti e organismi accreditati/autorizzati, certificazione degli esiti formativi, riconoscimento di crediti). <p>Il Governo e le parti sociali, al fine di valorizzare appieno</p>	Articolo 9, comma 4

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

	L'apprendistato, valuteranno opportuni provvedimenti rivolti a contrastarne l'utilizzo improprio.	
--	---	--

COMMENTO

La norma attuativa del Protocollo prevede una delega al Governo per l'emanazione di uno o più decreti legislativi per la revisione della materia dei servizi per l'impiego. I criteri che i decreti dovranno rispettare sono i seguenti:

- a) rafforzamento del ruolo della contrattazione collettiva;
- b) individuazione di standard nazionali di qualità della formazione in materia di profili professionali e percorsi formativi, certificazione delle competenze, validazione dei progetti formativi individuali e riconoscimento delle capacità formative delle imprese, anche al fine di agevolare la mobilità territoriale degli apprendisti;
- c) con riferimento all'apprendistato professionalizzante individuazione di meccanismi in grado di garantire l'attuazione uniforme ed immediata su tutto il territorio nazionale della relativa disciplina;
- d) adozione di misure volte ad assicurare il corretto utilizzo dei contratti di apprendistato.

In via generale i principi di delega rispettano le norme programmatiche del Protocollo di intesa.

CONTRATTO A TERMINE

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 4 – contratto a termine	Sintesi: L'orientamento del Governo è pertanto quello di intervenire con alcuni correttivi su questo specifico aspetto della disciplina vigente: - qualora a seguito di successione di contratti per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, ogni eventuale successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti dovrà essere stipulato	Articolo 11

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

	<p>presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con l'assistenza di un rappresentante dell'organizzazione sindacale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. In caso di mancato rispetto della procedura indicata, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.</p> <ul style="list-style-type: none">- la limitazione temporale di cui al punto precedente non si applicherà ai rapporti di lavoro dei dirigenti e dei lavoratori da somministrare ai sensi degli artt. 20 e ss. del d.lgs. n. 276 del 2003 e successive modifiche.- il lavoratore, che nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, ha diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Lo stesso principio si applica alle assunzioni a tempo determinato nelle attività stagionali;- le assunzioni a termine per attività stagionali, per ragioni sostitutive e quelle connesse alle fasi di avvio di attività d'impresa sono escluse da limiti massimi percentuali ove fissati dai contratti collettivi nazionali stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi.	
--	---	--

COMMENTO

La norma attuativa del Protocollo prevede una serie di modifiche diretta al decreto legislativo 368/2001 che avranno efficacia dal 1° gennaio 2008. In particolare le modifiche sono le seguenti:

Vengono aggiunti quattro nuovi commi (4bis, 4ter, 4quater e 4quinqes) all'articolo 5.

Il comma *4bis* in coerenza con quanto fissato dal Protocollo stabilisce che qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro



Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore superi i 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato a partire dal superamento del predetto periodo.

Il comma **4bis** stabilisce che le parti, oltre a uno o più contratti a termine contenuti in una durata complessiva non superiore a 36 mesi, possono stipulare un solo ulteriore contratto a termine a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e con l'assistenza di un rappresentante dell'organizzazione sindacale comparativamente più rappresentativa sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, viene stabilito che il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato.

Quest'ultima disposizione viola la previsione del Protocollo di intesa nella misura in cui da un lato il Protocollo prevede che – oltre i primi 36 mesi di rapporto a termine – le parti per “ogni eventuale successivo contratto a termine” dovrà essere stipulato presso la Direzione provinciale del lavoro competente, dall'altro lato la norma contenuta nel DDL dispone che – dopo i primi 36 mesi – è possibile un solo contratto a termine.

Il comma **4ter** prevede che il dettato del comma **4bis** non trova applicazione nei confronti delle attività stagionali, nonché di quelle che saranno individuate dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.

Il comma **4quater** dispone per il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi ha un diritto di precedenza nelle assunzioni **a tempo indeterminato** effettuate dal datore di lavoro entro i successivi 12 mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine, **qualora abbia manifestato la sua volontà al datore di lavoro nei 6 mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro.**



Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

Con riferimento invece al comma 4^{quinq}ues la norma stabilisce che il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali, qualora abbia manifestato la sua volontà al datore di lavoro nei 3 mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Questa disposizione in via generale è coerente con le intese contenute nel Protocollo firmato il 23 luglio 2007.

La previsione contenuta nell'articolo 11, comma 2, lettera a) e b) del DDL, attraverso due modifiche all'articolo 10 del D.Lgs. 368/2001, elimina i seguenti casi con riferimento ai quali l'autonomia collettiva non può introdurre limitazioni quantitative alla stipulazione dei contratti a termine. In particolare:

c) per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodo dell'anno;

8. Sono esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato non rientranti nelle tipologie di cui al comma 7, di durata non superiore ai sette mesi, compresa la eventuale proroga, ovvero non superiore alla maggiore durata definita dalla contrattazione collettiva con riferimento a situazioni di difficoltà occupazionale per specifiche aree geografiche. La esenzione di cui al precedente periodo non si applica a singoli contratti stipulati per le durate suddette per lo svolgimento di prestazioni di lavoro che siano identiche a quelle che hanno formato oggetto di altro contratto a termine avente le medesime caratteristiche e scaduto da meno di sei mesi.

9. E' affidata ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi, la individuazione di un diritto di precedenza nella assunzione presso la stessa azienda e con la medesima qualifica, esclusivamente a favore dei lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per le ipotesi già previste dall'articolo 23, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56. I lavoratori assunti in base al suddetto diritto di precedenza non concorrono a determinare la base di computo per il calcolo della percentuale di riserva di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.



Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

10. In ogni caso il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso.

Introduce alla lettera d una nuova casistica che sono i lavoratori di età superiore a 55 anni.

I rapporti in corso all'entrata in vigore della legge proseguono sino a scadenza e vale il lavoro già effettuato ai fini del computo del periodo di 36 mesi.

La disposizione viola la previsione del Protocollo di intesa il quale prevedeva modifiche in materia solo con riferimento alle attività stagionali.



Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

LAVORO A TEMPO PARZIALE

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 4 – part-time	La riforma intende porre fine alle problematiche tecnico-giuridiche connesse ad un testo legislativo a doppia versione per il lavoro pubblico e per quello privato.	---

COMMENTO

Il disegno di legge non attua la previsione del Protocollo di intesa.



Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 4 – Lavoro a tempo parziale	- prevedere per i lavoratori che abbiano trasformato il loro rapporto a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, il diritto di precedenza rispetto alle assunzioni a tempo pieno per le stesse mansioni o per mansioni equivalenti;	Articolo 12, comma 1, lettera d)

COMMENTO

La previsione contenuta nel DDL è coerente con il Protocollo.



Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 4 – Lavoro a tempo parziale	- attribuire ai contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi la facoltà di introdurre clausole elastiche e flessibili e di disporre la relativa disciplina; stabilire comunque la necessità dell'accordo individuale per il lavoratore o la lavoratrice che abbiano concluso contratti a tempo parziale motivati da comprovati compiti di cura;	Articolo 12, comma 1, lettera a), punto a.

COMMENTO

La previsione contenuta nel DDL è coerente con il Protocollo.



Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 4 – Lavoro a tempo parziale	- prevedere aumenti contributivi per i contratti di lavoro a tempo parziale con orario inferiore alle 12 ore settimanali al fine di promuovere, soprattutto nei settori dei servizi, la diffusione di contratti di lavoro più consistenti;	Articolo 9, comma 3, lettera d)



Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

COMMENTO

Il DDL attua la previsione contenuta nel Protocollo di intesa mediante una delega al Governo di revisione dell'intera materia di incentivi all'occupazione.

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 4 –	- nell'ambito del riordino della materia, introdurre incentivi per i	Articolo 9, comma 3,



Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

Lavoro a tempo parziale	contratti a tempo parziale “lungo” ed agevolazioni per le trasformazioni, anche temporanee e reversibili, di rapporti a tempo pieno in rapporti a tempo parziale avvenute su richiesta di lavoratrici o lavoratori e giustificate da comprovati compiti di cura.	lettera e)
-------------------------	--	------------

COMMENTO

Il DDL attua la previsione contenuta nel Protocollo di intesa mediante una delega al Governo di revisione dell'intera materia di incentivi all'occupazione.



Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

LAVORO A CHIAMATA

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 4 – Lavoro a chiamata	L'orientamento del Governo è quello di procedere all'abrogazione delle norme previste dal D. Lgs. 276/03 concernenti il lavoro a chiamata (art. 33-40);	Articolo 13

COMMENTO

La norma attuativa del Protocollo prevede l'abrogazione dell'intera disciplina del lavoro a chiamata con efficacia dal 1° gennaio 2008. La previsione contenuta nel DDL è coerente con il Protocollo. Si segnala che il contratto a chiamata non viene sostituito da alcun tipo di contratto di lavoro subordinato specifico per la risoluzione delle esigenze di prestazioni temporanee di tipo subordinato.

Peraltro, si ricorda che sulla base di una indagine svolta dalla scrivente Fondazione Studi su un campione di circa 7.000 Consulenti del Lavoro (su un totale di 22.000) - in occasione dell'audizione alla Commissione Lavoro della Camera dei Deputati volta a conoscere il fenomeno del precariato - è emerso che il 32% dei consulenti applica il contratto a chiamata.

I Consulenti del Lavoro gestiscono in media nazionale circa 1.000.000 di aziende con 7 milioni di rapporti di lavoro addetti.

Il documento completo dell'indagine è prelevabile al seguente link:

<http://www.consulentidellavoro.it/browse.php?mod=article&opt=view&id=2825>



Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

LAVORO A PROGETTO

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 4 – Lavoro a progetto	Sintesi: Oltre alle misure previste in questa sede in materia previdenziale e ad eventuali ulteriori interventi normativi, si proseguirà nelle azioni rivolte a contrastare l'elusione della normativa di tutela del lavoro subordinato, ponendo particolare attenzione alle collaborazioni svolte da lavoratori, anche titolari di partita IVA, che esercitino la propria attività per un solo committente e con un orario di lavoro predeterminato.	Articolo 28

COMMENTO

Il DDL non attua la previsione del Protocollo dal momento che nell'ambito del testo normativo non è presente alcuna azione per il contrasto del lavoro a progetto irregolare. Anche se tale azione può essere disposta su base amministrativa mediante specifica circolare.



Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

LAVORO OCCASIONALE DI TIPO ACCESSORIO

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 4 – Lavoro occasionale di tipo accessorio	Sintesi: Questa tipologia contrattuale sarà limitata ai piccoli lavori di tipo occasionale a favore delle famiglie, in limiti predeterminati di ore utilizzabili per singola famiglia. Si avvierà una sperimentazione di questo istituto anche in agricoltura, entro limiti predeterminati in grado di evitare che questo strumento si ponga come alternativa al lavoro subordinato.	-----

COMMENTO

Il disegno di legge non attua la previsione del Protocollo.



Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

DISABILI

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 4 – disabili	<p>Sintesi:</p> <p>Si procederà pertanto alla “riscrittura”, con alcuni correttivi, dell’art. 12 della legge 68/99 e la cancellazione dell’art. 14 del D.lgs. 276/2003, salvaguardando peraltro alcuni risultati positivi della sperimentazione effettuata sul predetto art. 14, quali ad esempio le “buoni prassi” adottate a livello locale ed il dialogo partecipato con i soggetti attivi nel territorio (Convenzioni quadro).</p> <p>Si intende semplificare e sveltire, come da richiesta delle Regioni, la procedura delle agevolazioni alle assunzioni previste dall’art. 13 della legge 68/99.</p> <p>Si intende considerare non più necessaria, come da richiesta delle Regioni, la dimostrazione dello stato di disoccupazione per il riconoscimento dell’assegno di invalidità civile parziale ai soggetti con grave disabilità.</p>	Articolo 10

COMMENTO

La previsione contenuta nel DDL è coerente con il Protocollo di intesa.

Fondazione Studi

Consulenti del Lavoro

Riferimento Protocollo	Contenuto del programma Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 4 – agricoltura	Consiglio Nazionale dell'Ordine Si procederà alla riforma della normativa in materia di indennità di disoccupazione, anche prevedendo un contributo a carico dei lavoratori. La normativa sarà definita al tavolo di confronto già avviato, tenuto conto delle compatibilità finanziarie definite e delle relative risorse assegnate.	Articolo 15 e articolo 16

AGRICOLTURA

COMMENTO

La previsione contenuta nel DDL è coerente con il Protocollo. Va segnalato che il disegno di legge, in aggiunta alla previsione del Protocollo, un credito di imposta spettante al datore di lavoro agricolo – in via sperimentale e solo per il 2008 - per le nuove assunzioni compatibilmente con le norme comunitarie.

Fondazione Studi

Consulenti del Lavoro

Riferimento Protocollo	Contenuto del programma del Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 4 – appalto	<p>Sintesi: Consiglio Nazionale dell'Ordine Si estenderà anche al committente la regola, attualmente riguardante solo il rapporto appaltatore/subappaltatore, secondo cui la responsabilità solidale viene meno se il committente verifici, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli obblighi connessi con le prestazioni di lavoro concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti.</p>	-----

APPALTO

COMMENTO

Il disegno di legge non attua la previsione del Protocollo.

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

EDILIZIA

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 4 – Edilizia	Nel settore dell'edilizia, il Governo concorda sulla necessità evidenziata dalle parti sociali del settore di rendere strutturale l'agevolazione contributiva dell'11,50% per favorire la diffusione del contratto a tempo pieno e a tempo indeterminato, in considerazione dei positivi effetti prodotti in tale direzione dalla norma fin qui adottata in via sperimentale.	Articolo 14

COMMENTO

La previsione contenuta nel DDL non è coerente con il Protocollo. Infatti, con una specifica modifica al comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 non rende strutturare l'agevolazione contributiva dell'11,50% come previsto dal Protocollo di intesa firmato il 23 luglio 2007, ma con *“decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 luglio dello stesso anno”* è previsto che *“sia confermata o rideterminata per l'anno di riferimento la riduzione contributiva”*.

Anche se la stessa norma prevede che *“Decorsi trenta giorni dalla predetta data del 31 luglio e sino all'adozione del menzionato decreto, si applica la riduzione determinata per l'anno precedente”*.

Il mancato riconoscimento strutturale dell'agevolazione è confermata dal fatto che in caso di mancata emanazione del decreto l'Istituto previdenziale e l'Inail dovranno procedere al conguaglio *“entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno di riferimento.”*

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

Inoltre, il settore risulta appesantito da un ulteriore adempimento rappresentato dal fatto che il datore di lavoro edile in caso di rapporto di lavoro a tempo parziale, deve effettuare una specifica comunicazione all'Istituto nazionale di previdenza sociale sull'orario fissato in contratto.

In aggiunta a quanto stabilito dal Protocollo, i datori di lavoro del settore edile a partire dal 1° gennaio 2008 sono esclusi dal collocamento obbligatorio *“per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore”*.

COOPERAZIONE

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 4 – cooperazione	Con riguardo, infine, al settore cooperativo, si intende intervenire in materia di cooperative “spurie” e “dumping” contrattuale anche in considerazione delle proposte comuni elaborate dalle centrali cooperative e dai sindacati. Si intende, poi, assicurare l'applicazione dell'istituto della revisione all'intero universo cooperativo, prevedendo la necessità dell'ispezione revisionale per l'aggiudicazione degli appalti pubblici. Si proseguirà il confronto con le parti sociali già avviato al tavolo di concertazione.	---

COMMENTO

Il disegno di legge non attua la previsione del Protocollo di intesa.

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

5) COMPETITIVITA'

INCENTIVARE LA PRODUTTIVITÀ DI SECONDO LIVELLO

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 5 – Sgravi del costo del lavoro per incentivare la produttività di secondo livello	Sintesi: Sostegno alla competitività riducendo i costi contributivi sui premi di risultato, favorendo la contrattazione di secondo livello sulla base dei principi di: - riconoscimento di sgravi contributivi per le imprese che erogano premi di risultati entro un tetto limite della retribuzione; - restituzione ai lavoratori della parte contributiva a loro carico sui premi di risultato; - prevedere comunque il riconoscimento ai fini pensionistici delle retribuzioni erogate quali premi di risultato.	Articolo 22, comma 1



Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

--	--	--

COMMENTO

La norma attuativa del Protocollo prevede il riconoscimento di uno sgravio contributivo sia a favore del datore di lavoro che del lavoratore nel caso di erogazione di un premio di risultato, sulla base di un accordo di secondo livello.

I criteri per il riconoscimento di detto sgravio prevedono che:

- a) lo sgravio sia concesso solo previa presentazione di domanda da parte dell'impresa, subordinando l'autorizzazione al rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti che per il triennio 2008/2010 risultano pari a € 650.000.000,00;
- b) il premio di risultato ammesso allo sgravio non può eccedere il 5% della retribuzione annua contrattuale percepita;
- c) la misura dello sgravio sui contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro per quanto attiene i premi di risultato erogati è pari a 25 punti percentuali, nei limiti massimi del premio di risultato di cui alla lettera b;
- d) la misura dello sgravio sui contributi previdenziali a carico dei lavoratori per quanto attiene i premi di risultato è pari all'intera quota contributiva posta a loro carico, nei limiti massimi del premio di risultato di cui alla lettera b;

In via generale i principi di delega rispettano le norme programmatiche del Protocollo di intesa.

Risulta mancante la previsione della casistica di tipologie di accordi ammessi allo sgravio. Risulta inoltre evidente un appesantimento burocratico connesso all'obbligo di presentazione di domanda e di ricezione di apposita autorizzazione, mentre in precedenza il regime di decontribuzione era sostanzialmente automatico con il solo obbligo di deposito presso la DPL dell'accordo di secondo livello entro 30 giorni dalla stipula.



Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

DETASSAZIONE PREMI DI RISULTATO

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 5 – Detassazione premi di risultato	Il Governo stanzerà, nella prossima legge finanziaria, un importo pari a 150 milioni di Euro per il 2008 per detassare una quota delle risorse contrattate per i premi di risultato. A questo proposito verrà costituita una Commissione tra Governo e parti sociali con l'obiettivo di definire le modalità tecniche di implementazione entro il 15 settembre 2007	Articolo 23, comma 1

COMMENTO

La norma attuativa del Protocollo prevede il rinvio ad un decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze e del Ministero del lavoro l'emanazione di disposizioni finalizzate al riconoscimento di riduzione della pressione fiscale per l'anno 2008 sulle retribuzioni corrisposte in forma di premi di risultato attraverso un sistema di deducibilità fiscale o un altro sistema di detassazione.

I principi di delega rispettano le norme programmatiche del Protocollo di intesa.

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA SUGLI STRAORDINARI

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 5 – Straordinari	Sintesi: Sostegno alla competitività mediante l'abolizione della contribuzione aggiuntiva sugli straordinari nella misura di cui all'art. 2 comma 19 l. 549/95.	Articolo 24

COMMENTO

La norma attuativa del Protocollo prevede la soppressione dei contributi aggiuntivi sugli straordinari previsti dall'art. 2 comma 19 L. 549/95. La norma rispetta la previsione programmatica del Protocollo di intesa.

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

6) GIOVANI

MISURE A SOSTEGNO DEL REDDITO

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 6 – Misure di sostegno al reddito dei lavoratori con carriere discontinue e in disoccupazione	Sintesi: Attuazione di politiche di sostegno a favore di giovani, attraverso misure tese a favorire prospettive di buona occupazione o a tutelare i giovani espulsi dal mercato del lavoro e non rientranti nel campo di applicazione degli ammortizzatori sociali di maggiore tutela (CIG, CIGS, MOBILITA', DISOCCUPAZIONE ORDINARIA)	Articolo 8 comma 2 -- Articolo 9 comma 1 -- Articolo 11 comma 1

COMMENTO

La norma attuativa del Protocollo prevede l'aumento sia in termini di misura che di durata dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui al D.L 86/88. L'ammontare dell'indennità è prevista nella misura del 35% per i primi 120 giorni e del 40% dal 121° al 180° giorno (fino al 31/12/2007 la misura era pari al 30%). In termini temporali le giornate massime indennizzabili passano da 156 a 180 nell'anno.

In tema di buona occupazione le misure previste dalla norma attuativa non prevedono misure direttamente incentivanti tese a favorire l'occupazione giovanile, limitandosi a rinviare ad un successivo decreto legislativo l'onere di dare attuazione al principio di buona occupazione contenuto nel Protocollo di intesa, con l'obiettivo preposto di incrementare i livelli di occupazione stabile ed in particolare quella giovanile. Operano immediatamente, al contrario, le norme tese a



Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

disincentivare l'occupazione non stabile ed in particolare l'occupazione con il ricorso ai contratti a termine.

Il DDL rispetta le norme programmatiche del Protocollo di intesa, per quanto attiene l'assistenza del giovane che ha perso l'occupazione e mancante dei requisiti oggettivi e soggettivi per accedere a forma di ammortizzatori sociali di maggiore efficacia (CIG, CIGS, MOBILITA', DISOCCUPAZIONE ORDINARIA).

Per quanto attiene le politiche attive per favorire l'occupazione si applica da un lato la politica del rinvio sul sistema degli incentivi e dall'altro si rendono immediatamente operativi i sistemi di disincentivazione del ricorso ai lavori flessibili (su tutti contratti a termine e contratto intermittente, quest'ultimo soppresso).

.

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine
MISURE PER IL REDDITO E L'OCCUPAZIONE

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 6 – Misure per il reddito e l'occupazione	<p>Sintesi:</p> <p>Attuazione di politiche di sostegno ai giovani:</p> <ul style="list-style-type: none">- favorendo il ricorso a misure di sostegno al reddito in caso di temporanea assenza di contratti di natura parasubordinata, prevedendo in particolare la concessione di crediti agevolati al fine di compensare la riduzione del reddito in presenza di attività discontinue o intermittenti di natura autonoma;- favorendo l'accesso al credito per l'avvio di attività innovative;- intervenendo finanziariamente a sostegno dei giovani che intendano avviare attività nei settori dell'artigianato, del commercio, del turismo, dell'agricoltura e della cooperazione o che intendano proseguire l'attività avviata da propri ascendenti. <p>Sostegno ai giovani ricercatori, prevedendo un aumento degli assegni di ricerca a favore dei soggetti impegnati con contratti di collaborazione ed iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 l. 335/95.</p>	Articolo 25 comma 1

COMMENTO

La norma attuativa del Protocollo prevede l'istituzione di fondi di credito e microcredito che possano sostenere i giovani fino a 25 anni o 29 se laureati sia per l'avvio di attività autonome (ricalcando quanto già fatto con i prestiti d'onore o gli incentivi alle microimprese), sia sostenendo i giovani impegnati in rapporti di lavoro parasubordinato nei casi di interruzione di un rapporto di collaborazione ed in attesa di un successivo rapporto di lavoro.



Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

Quest'ultima misura rappresenta una novità in tema di assistenza, prevedendo la possibilità di accesso al credito fino ad un massimo di 12 mesi e per un importo non superiore a € 600,00 mensili a favore di giovani in condizione di assenza di contratti di lavoro, di iscrizione alla gestione separata INPS e con l'impegno di restituire le somme ricevute nel termine di 24 o 36 mesi dal ricevimento delle stesse.

Per quanto attiene i giovani ricercatori universitari impegnati in progetti di ricerca con contratti di collaborazione è stato previsto l'aumento del fondo destinato a tali interventi e ciò per consentire il recupero della perdita del reddito dell'aumento dell'aliquota contributiva previsto con la finanziaria 2007.

Le norme del DDL rispettano le previsioni programmatiche del Protocollo di intesa.

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

MISURE PREVIDENZIALI

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 6 – Misure previdenziali ed interventi in materia di previdenza per i lavoratori dipendenti con carriere discontinue.	Sintesi: Attuazione di politiche di miglioramento della prestazione pensionistica, attraverso modifiche normative a particolari tipologie di rapporto di lavoro che penalizzano i giovani. Previsione di misure, quale la copertura contributiva figurativa piena, al fine di aumentare le prestazioni pensionistiche ed il colmare periodi vuoti a lavoratori dipendenti con contratti a termine.	Articolo 8 comma 1 e 4 -- Articolo 11 -- Articolo 12 -- Articolo 13

COMMENTO

La norma attuativa del Protocollo prevede il riconoscimento della contribuzione figurativa per i soli periodi di disoccupazione ordinaria (non già per i periodi di disoccupazione con requisiti ridotti) ed inoltre riduce la flessibilità di alcune tipologie contrattuali (lavoro a termine e tempo parziale) rendendo meno convenienti alcune tali tipologie contrattuali. Per quanto attiene la copertura contributiva figurativa per i lavoratori interessati da periodi di disoccupazione intervallati da contratti a termine la norma attuativa rinvia ad un successivo decreto legislativo, da emanare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della norma stessa, l'onere di armonizzare il sistema degli ammortizzatori sociali prevedendo fra l'altro la copertura figurativa ai fini previdenziali per i periodi di disoccupazione.

In via generale il DDL rispetta le norme programmatiche del Protocollo di intesa. Resta fermo che per quanto attiene il miglioramento della pensione per i lavoratori con contratti a termine, considerato che la copertura contributiva figurativa è prevista solo nel caso di disoccupazione ordinaria, i lavoratori a termine discontinui con rapporti plurimi nell'anno e relativi periodi di vuoto lavorativo, non fruiscono di alcuna misura a proprio favore in tema previdenziale.

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

INTERVENTI IN MATERIA DI TOTALIZZAZIONE

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 6 – Interventi in materia di cumulo di tutti i periodi contributivi	<p>Sintesi:</p> <p>In attesa della riforma della totalizzazione si prevedono misure che rendano assicurino ai lavoratori l'utilizzabilità dei contributi versati. Il Protocollo in particolare interviene:</p> <ul style="list-style-type: none">- per i giovani nel sistema contributivo con l'intenzione di predisporre un meccanismo di totalizzazione dei contributi versati a qualsiasi fondo, rimuovendo i limiti alla possibilità di cumulare i contributi versati a qualsiasi fondo obbligatorio;- per tutti i lavoratori nel sistema retributivo o misto la riduzione da 6 a 3 anni del periodo temporale di permanenza in un fondo al fine della possibilità di cumulo dei contributi alle varie gestioni.	Articolo 27 comma 1

COMMENTO

La norma attuativa del Protocollo prevede per i lavoratori che abbiano contribuzione in più fondi di previdenza obbligatoria, la possibilità di cumulare le contribuzioni riducendo a tre anni il limite minimo di contribuzione versata nei singoli fondi. Risulta inoltre essere modificato l'art. 1 comma 1 del D.lgs. 184/97 eliminando il vincolo previsto dalla stessa norma di mancata maturazione del trattamento previdenziali ai singoli fondi, consentendo di conseguenza a tutti i lavoratori la possibilità di totalizzare le contribuzioni versate ai fini della maturazione del requisito minimo della pensione di vecchiaia e di inabilità ed ai superstiti degli assicurati.



Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

Il DDL rispetta le norme programmatiche del Protocollo.

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine
INTERVENTI IN MATERIA DI RISCATTO DI LAUREA

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 6 – Interventi in materia di riscatto di laurea	<p>Sintesi:</p> <p>il Protocollo si propone l'obiettivo di rendere più conveniente il riscatto ai fini previdenziali della laurea, anche in termini di riduzione di oneri.</p> <p>In particolare i criteri direttivi prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none">- per i soggetti che sono nel sistema contributivo la possibilità di computare per intero i periodi riscattati al fine del raggiungimento dei requisiti ed inoltre una dilazione ampia e senza oneri aggiuntivi delle somme da versare per un periodo non superiore a 10 anni e con accumulo delle contribuzione nei vari anni di versamento Ai fini fiscali viene prevista la possibilità per i genitori o per i soggetti che hanno a carico i giovani di fruire di detrazioni fiscali sui contributi versati.- Per i lavoratori nel sistema retributivo o misto per il riscatto della laurea la previsione di una estensione di durata da 48 o 60 mesi della rateazione attuale a 10 anni ed una riduzione del costo in termini di minori aggravii di interessi di dilazione.	Articolo 27 Comma 2

COMMENTO

La norma attuativa del Protocollo prevede a partire dalle domande di riscatto della laurea presentate successivamente al 1 gennaio 2008 una elevazione a 120 rate mensili della rateazione senza applicazione di interessi.



Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viene inoltre inserito il comma 5bis al D.Lgs. 184/97 con la previsione di estensione a tutti della possibilità di riscattare la laurea indipendentemente da contribuzioni fin lì versati, con la successiva possibilità di trasferimento del montante contributivo alla gestione alla quale il lavoratore sia iscritto. Viene inoltre ridotto l'onere del versamento nella misura pari al contributo determinato applicando l'aliquota contributiva di computo delle gestioni pensionistiche al livello minimo di retribuzione imponibile. Ai fini fiscali oltre al mantenimento della deduzione fiscale in favore dell'interessato, viene estesa ai genitori o ai soggetti a cui risulta fiscalmente a carico l'interessato la possibilità di detrazione delle contribuzioni nella misura del 19% dell'imposta.

Il DDL rispetta le norme programmatiche del Protocollo.



Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

INTERVENTI IN MATERIA DI PREVIDENZA PER I PARASUBORDINATI

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 6 – Interventi in materia di previdenza per i parasubordinati.	Sintesi: Previsione di un aumento graduale dell'aliquota contributiva dei lavoratori parasubordinati al fine di migliorare la posizione pensionistica dei giovani parasubordinati.	Articolo 28 comma 1

COMMENTO

Il DDL prevede l'innalzamento dell'aliquota contributiva prevista per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26 della l. 335/95 nella misura del 24% per l'anno 2008, 25% per l'anno 2009 e 26% per l'anno 2010. Viene inoltre previsto l'innalzamento dell'aliquota contributiva anche per i titolari di rapporti di collaborazione comunque iscritti ad altre forme pensionistiche nella misura del 17% a partire dal 2008.

Il DDL rispetta le norme programmatiche del Protocollo di intesa.

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

7) DONNE

Riferimento Protocollo	Norma programmatica Protocollo	Riferimento del disegno di legge
Paragrafo 4 – Donne	<p>Sintesi:</p> <p>Il governo, che ha già operato con la finanziaria e sta operando attualmente al fine di conciliare vita familiare, lavoro di cura e maternità con strumenti innovativi, si impegna a definire una cornice organica nella quale ricondurre le varie iniziative sulla questione femminile in rapporto a welfare e occupazione.</p> <p>Il Governo e le Parti sociali concordano sulla necessità di proseguire negli interventi già avviati con la Legge finanziaria per il 2007 con una maggiore riduzione del cuneo fiscale per l'assunzione a tempo indeterminato di donne nelle aziende del Mezzogiorno e di mettere in atto una serie di misure per favorire l'integrazione delle donne nel mercato del lavoro.</p> <p>Nel quadro del riordino complessivo degli incentivi e degli sgravi contributivi, che inizierà con la prossima finanziaria, si definiranno sgravi mirati a sostenere i regimi di orari flessibili legati alle necessità della conciliazione tra lavoro e vita familiare e gli interventi saranno definiti di concerto con le parti sociali e attuati progressivamente; si potenzieranno gli attuali strumenti disponibili come l'articolo 9 della legge 53; si incentiverà l'uso del part time.</p> <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none">• si rafforzerà, con i ministeri competenti, l'iniziativa connessa ai servizi per l'infanzia e agli anziani non autosufficienti come elemento centrale per sostenere le libere scelte delle	Articolo 29

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

Consiglio Nazionale dell'Ordine

	<p>donne nel campo del lavoro</p> <ul style="list-style-type: none">• si definirà una priorità di utilizzo a favore delle giovani donne per l'accesso al Fondo microcredito che verrà istituito per incentivare le attività innovative dei giovani. <p>Si orienterà l'intervento legato alla programmazione dei Fondi comunitari, a partire dal FSE e dal Pon alla priorità donne, utilizzando il FSE a supporto non solo di attività formative, ma anche di accompagnamento e di inserimento al lavoro. In questo ambito si destinerà una quota di risorse destinate alla formazione per i programmi mirati alle donne durante l'intero percorso della vita; si adotteranno sistemi di raccolta ed elaborazione dei dati in grado di fare emergere e rendere misurabili le discriminazioni di genere, anche di tipo retributivo.</p>	
--	---	--

COMMENTO

Le specifiche previsioni programmatiche presenti nel Protocollo sono state attuate in modo parziale nell'ambito dell'articolo 29 del DDL.

Non è presente nel DDL e neanche nel DDL contenente la Finanziaria 2008 la previsione circa la maggiore riduzione del cuneo fiscale per l'assunzione a tempo indeterminato di donne nelle aziende del Mezzogiorno.